



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Regolamento quadro dei Dipartimenti ~~e delle Scuole~~

(emanato con D.R. rep. n. 4296 del 16 maggio 2022 - entrato in vigore il 17 maggio 2022)



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
ART. 1 – Finalità	1
TITOLO II - DIPARTIMENTI	1
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2 - Istituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti	1
ART. 3 - Autonomia dei Dipartimenti	1
ART. 4 - La composizione dei Dipartimenti	1
ART. 5 – L’afferenza al Dipartimento	1
CAPO II - GLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI	2
ART. 6 - Gli Organi dei Dipartimenti	2
ART. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento	2
ART. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	2
ART. 9 - Il Direttore di Dipartimento	3
ART. 10 - Attribuzioni del Direttore di Dipartimento	3
ART. 11 - Il Direttore Vicario del Dipartimento	3
ART. 12 - Composizione della Giunta	3
ART. 13 - Attribuzioni della Giunta	4
TITOLO III - SCUOLE	4
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	4
ART. 14 - Istituzione delle Scuole	4
CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE	4
ART. 15 - Gli Organi delle Scuole	4
ART. 16 – Composizione del Consiglio della Scuola	4
ART. 17 – Attribuzioni del Consiglio della Scuola	4
ART. 18 – Il Presidente della Scuola	5
ART. 19 - Attribuzioni del Presidente della Scuola	5
TITOLO IV - COLLEGI DIDATTICI COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI - STUDENTI	5
ART. 20 - Collegio didattico	5
ART. 21 - Le Commissioni Paritetiche	6
TITOLO V - NORME FINALI	6
ART. 22 - Pubblicità del Regolamento	6
ART. 23 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento	6
ART. 24 - Modifiche al Regolamento	6



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il Regolamento quadro dei Dipartimenti e delle Scuole disciplina la costituzione e l'organizzazione dei Dipartimenti e delle Scuole, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Didattico, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento Generale.
2. Disposizioni particolari, in applicazione e nel rispetto di quanto prescritto dal presente Regolamento possono essere stabilite dai Regolamenti delle singole strutture.

TITOLO II - DIPARTIMENTI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - Istituzione, modificazione e disattivazione dei Dipartimenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati, delibera l'istituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti.
2. I Dipartimenti vengono istituiti, modificati e disattivati con decreto del Rettore.
3. La proposta di istituzione dovrà essere corredata dalle adesioni dei docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, controfirmate dagli stessi, in numero minimo di trentacinque unità, operanti in un ambito di discipline omogenee, definito in riferimento a linee di ricerca, coerenti per finalità o metodo e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
4. Tale numero dovrà sussistere per tutta la vita del Dipartimento. Qualora il numero dei professori e dei ricercatori, anche a tempo determinato, scenda sotto tale limite minimo, il Dipartimento dovrà essere disattivato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che il numero minimo dei componenti non venga reintegrato ovvero siano in corso procedure di chiamata volte a garantire tale reintegrazione.
5. La proposta di istituzione e modificazione dei Dipartimenti deve contenere indicazioni precise sulle motivazioni che la determinano, in particolare relativamente a:
 - a) il progetto scientifico-culturale;
 - b) i settori scientifico-disciplinari e di ricerca coinvolti;
 - c) le risorse finanziarie e strumentali e di personale tecnico-amministrativo;
 - d) gli spazi destinati alla struttura dipartimentale.

ART. 3 - Autonomia dei Dipartimenti

1. Ai Dipartimenti è attribuita autonomia scientifica, didattica, amministrativa e negoziale ai sensi del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e nell'ambito delle risorse assegnate alla struttura.
2. Al solo fine dell'organizzazione interna, e qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno, i Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, anche temporanee, prive di autonomia amministrativa.
3. Le modalità di funzionamento delle Sezioni sono definite nel Regolamento di dipartimento.

ART. 4 - La composizione dei Dipartimenti

1. Fanno parte dei Dipartimenti:
 - a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori, anche a tempo determinato, dei settori scientifico disciplinari assegnati al Dipartimento;
 - b) i docenti a contratto e gli assegnisti i cui insegnamenti o le cui ricerche sono riferibili ai settori scientifico-disciplinari di loro competenza;
 - c) il personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento;

ART. 5 – L'afferenza al Dipartimento

1. I Professori e i ricercatori afferiscono automaticamente al Dipartimento a cui è assegnato il proprio settore scientifico disciplinare.
2. I professori e i ricercatori che ritengano opportuno una loro diversa afferenza dipartimentale in deroga al criterio della allocazione automatica di cui al precedente comma, dovranno produrre una apposita istanza al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti corredata da adeguate motivazioni scientifiche e/o didattiche.



3. Il Rettore, previa acquisizione del parere dei Consigli del Dipartimento di provenienza e di nuova afferenza, dispone il cambio di afferenza con proprio decreto.

CAPO II - GLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI

ART. 6 - Gli Organi dei Dipartimenti

1. Sono Organi dei Dipartimenti:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta di Dipartimento.
- d) i collegi didattici, qualora il dipartimento non afferisca ad una scuola.

ART. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

- a) dal Direttore, che lo convoca e lo presiede;
- b) dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono;
- c) da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento e da un rappresentante degli iscritti alle scuole di specializzazione;
- d) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del medesimo personale e comunque, non superiore al 15% dei professori di ruolo e dei ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;
- e) dal segretario del Dipartimento.

2. Le norme per l'elezione e la durata del mandato delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, della terza missione, ivi compresa la promozione dell'internazionalizzazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in particolare:

- a) approva il Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo;
- b) approva il piano dell'offerta formativa predisposto dai collegi didattici interni al Dipartimento, ovvero esprime il parere sul piano dell'offerta formativa proposto dalla Scuola, ove esistente;
- c) definisce, sulla base delle linee di ricerca e della programmazione didattica, le esigenze di reclutamento di professori ricercatori e personale tecnico formula le relative proposte al Consiglio di Amministrazione, previo parere della Scuola ove esistente;
- d) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori;
- e) affida ai docenti incardinati nel Dipartimento i compiti didattici relativi ai corsi di studio previsti dal piano dell'offerta formativa di Ateneo;
- f) promuove la valutazione e l'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione.
- g) affida i contratti di docenza ove non costituita la Scuola, relativi ai corsi di studio;
- h) esprime il parere sui progetti di studio e di ricerca relativi alle richieste di congedo tenendo conto dell'impatto scientifico e didattico e ne valuta gli esiti.
- i) propone l'istituzione della Scuola;
- j) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti, ove non costituita la Scuola;
- k) delibera l'istituzione, la modifica e la disattivazione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio secondo i criteri definiti all'art. 20 del presente Regolamento;
- l) approva i criteri di utilizzo delle risorse assegnate al dipartimento;
- m) approva il Regolamento di Dipartimento;
- n) esercita tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e le attività del personale docente e in particolare quelle relative al comma 2 lett. d) e h) del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce corrispondenti e a quelle superiori, ad eccezione delle chiamate dei ricercatori, per le quali il Consiglio di Dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti appartenenti alle fasce superiori.



4. Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di proprie funzioni, ad esclusione di quanto previsto al comma 2 da lett. a) a lett. m) del presente articolo. Le norme per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono definite all'interno dei singoli Regolamenti di dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 9 - Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo in possesso di alto e documentato profilo scientifico afferenti al Dipartimento da un corpo elettorale costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è esteso ai professori associati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.
5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina Rettorale e svolge il mandato per il triennio successivo.

ART. 10 - Attribuzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e attuazione delle politiche di dipartimento. Promuove e coordina le attività scientifiche, didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità del Dipartimento.
2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
3. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
4. In particolare, coadiuvato eventualmente dalla Giunta e da delegati e/o commissioni, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) cura la redazione del Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo;
 - b) propone al Consiglio di Dipartimento i criteri di distribuzione del budget del Dipartimento e le eventuali note di variazione in corso d'anno;
 - c) cura i rapporti con i Presidenti dei Collegi didattici o con il Presidente Scuola, per la redazione del piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento;
 - d) assicura il rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) favorisce i rapporti di collaborazione con la Commissione Paritetica docenti-studenti, in materia di monitoraggio, valutazione e qualità dell'attività didattiche del Dipartimento;
 - f) predispone le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività istituzionali del Dipartimento.

ART. 11 - Il Direttore Vicario del Dipartimento

1. Il Direttore all'atto della propria nomina, designa tra i professori di ruolo il Direttore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
2. La designazione è comunicata al Rettore che provvede con proprio decreto alla nomina del Direttore Vicario.
3. Il Direttore, su conforme parere della Giunta, può delegare al Direttore Vicario l'esercizio continuativo di alcune sue funzioni, salvo quelle indicate alle lettere a), b), f) di cui al precedente art. 10, co. 4. La delega è conferita per iscritto ed è revocabile in ogni momento.

ART. 12 - Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta almeno da: un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento. Fanno parte, inoltre, della Giunta il Direttore del Dipartimento, che la convoca e la presiede e il Direttore Vicario.
2. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere la presenza di ulteriori componenti, fermo restando la composizione minima sopra indicata.
3. La Giunta dura in carica tre anni accademici.
4. Le modalità di elezione dei componenti, anche aggiuntivi, della Giunta e le modalità di funzionamento dell'Organo sono definite all'interno dei singoli Regolamenti di dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito



nel Regolamento Generale di Ateneo e dal presente Regolamento.

ART. 13 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle funzioni di cui al precedente art 10 co. 4.
2. La Giunta inoltre delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate ai sensi dell'art. 8 co. 4.

TITOLO III - SCUOLE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 14 - Istituzione delle Scuole

1. La Scuola ha funzioni di coordinamento, razionalizzazione e gestione di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché omogenee dal punto di vista scientifico culturale. Alla Scuola partecipano solo i Dipartimenti proponenti.
2. Internamente a ciascuna macroarea può essere istituita una sola Scuola.
3. La Scuola è istituita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico su proposta di più Dipartimenti, nel rispetto della proporzionalità del numero complessivo delle strutture alle dimensioni dell'ateneo, fermo restando che tale numero non può essere superiore a dodici.
4. La Scuola di Medicina e Chirurgia è regolata dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento della Scuola.

CAPO II – ORGANI DELLE SCUOLE

ART. 15 - Gli Organi delle Scuole

1. Sono Organi della Scuola:
 - a) il Consiglio della Scuola;
 - b) il Presidente;
 - c) I collegi didattici.

ART. 16 – Composizione del Consiglio della Scuola.

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;
 - c) dai Presidenti dei Collegi Didattici;
 - d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati.
2. Le modalità di elezione della componente di cui alla lettera d) sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 17 – Attribuzioni del Consiglio della Scuola.

1. Il Consiglio della Scuola esercita funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative.
2. Il Consiglio della Scuola, in particolare:
 - a) delibera il piano dell'offerta formativa predisposto dai collegi didattici previo parere dei dipartimenti interessati;
 - b) delibera l'istituzione, la modifica e la disattivazione dei Collegi Didattici destinati ad organizzare le attività didattiche dei corsi di studio secondo i criteri definiti all'art. 21 del presente Regolamento;
 - c) propone ai Dipartimenti i compiti didattici da affidare ai docenti incardinati;
 - d) assicura, attraverso intese, la docenza proveniente dai Dipartimenti non afferenti alla Scuola;
 - e) affida i contratti di docenza esterna;
 - f) esprimere parere sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti, ai fini di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione didattica;
 - g) istituisce la Commissione paritetica docenti – studenti;
 - h) cura l'attivazione di un processo di autovalutazione annuale dei corsi di studio e successivamente predisporre una relazione da sottoporre ai Consigli dei Dipartimenti interessati;
 - i) approva il Regolamento della Scuola;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che ad essa sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e dello Statuto, dal Regolamento Generale.



4. Le norme per il funzionamento del Consiglio della Scuola sono definite all'interno dei singoli Regolamenti delle Scuole, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 18 – Il Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola viene eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che fanno parte della stessa e che non siano Direttori di Dipartimento. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore. L'elettorato passivo è esteso ai professori associati, nei casi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.
3. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Presidente è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.
5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina rettorale e svolge il mandato per il triennio successivo.
6. La carica di Presidente della Scuola è incompatibile con quella di Rettore, Direttore di Dipartimento e componente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - Attribuzioni del Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola promuove e coordina le attività didattiche, di valutazione e di assicurazione della qualità della Scuola.
2. In particolare:
 - a) cura i rapporti con i Presidenti dei Collegi didattici e con i Direttori dei Dipartimenti interessati, per la redazione del piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Scuola;
 - b) favorisce i rapporti di collaborazione con la Commissione Paritetica docenti-studenti, in materia di monitoraggio, valutazione e qualità dell'attività didattiche del Dipartimento.
3. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola e ne rende esecutive le deliberazioni.
4. Esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legislazione, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo e del Dipartimento.

TITOLO IV - COLLEGI DIDATTICI E COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI - STUDENTI

ART. 20 - Collegio didattico

1. È l'organo istituito dal Dipartimento o dalla Scuola che coordina e gestisce le attività didattiche di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse, purché affini dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il Dipartimento o la Scuola può istituire un Collegio autonomo quando la percentuale dei docenti ad esso afferenti supera di almeno un terzo i docenti del Collegio già esistente.
3. Ove non costituita una Scuola, il collegio didattico afferisce ad un dipartimento, denominato Dipartimento di riferimento. Gli ulteriori dipartimenti o Scuole che concorrono in misura rilevante e significativa a coprire con propri settori scientifico-disciplinari gli insegnamenti di un corso di studio che è ricompreso in quelli del Collegio Didattico sono denominati Dipartimenti/Scuole associati. La rilevanza è determinata dall'apporto da parte di un Dipartimento/Scuola di almeno 24 crediti formativi universitari per i corsi di laurea e per i corsi a ciclo unico e 18 crediti per i corsi di laurea magistrale calcolati sul piano di studio dello studente; la significatività è data dalla valutazione in crediti delle attività di base e caratterizzanti e affini del corso di studio.
4. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio di ruolo dell'Ateneo, da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea nei collegi fino a mille iscritti, da cinque rappresentanti oltre i mille iscritti e fino ai duemila e da sette rappresentanti oltre i duemila iscritti.
5. I docenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo partecipano alle sedute del Collegio Didattico ma non sono computati ai fini della determinazione del numero legale della seduta.
6. Il Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente eletto, nel proprio seno, dai componenti il Collegio stesso.
7. L'elezione del Presidente e della rappresentanza degli studenti è disciplinata rispettivamente dal Titolo VI Capo III e dal Titolo VII del Regolamento Generale di Ateneo.
8. Le modalità di funzionamento sono stabilite all'interno del Regolamento delle singole strutture nel rispetto



di quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo.

9. Il Collegio Didattico esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 21 - Le Commissioni Paritetiche

1. Presso ciascun Dipartimento o Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. Ogni commissione ha una numerosità minima di quattro componenti, due docenti e due studenti, e comunque adeguata allo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Dipartimento o la Scuola assicura la funzionalità della Commissione paritetica e ne garantisce la terzietà.

3. La Commissione Paritetica esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Le modalità di nomina della Commissione sono stabilite all'interno del Regolamento delle singole strutture.

5. In assenza di specifica disciplina i componenti della Commissione vengono nominati dal Consiglio di Dipartimento o della Scuola, ove esistente, su proposta del Direttore o del Presidente.

I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento propongono al Direttore o al Presidente i nominativi per la parte studentesca che dovrà essere quanto più possibile rappresentativa di tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento o alla Scuola.

6. Alle Commissioni si applicano le norme di funzionamento comuni agli organismi di Ateneo stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

7. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 22 - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

ART. 23 - Emanazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore. Entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo.

ART. 24 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 23.